

CAMERA DEI DEPUTATI N. 935**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DI VITTORIO, LIZZADRI, NOVELLA, SANTI, FOA*Annunciata il 4 giugno 1954***Nuovi quadri di classificazione degli stipendi per il personale
dipendente dalle ferrovie dello Stato**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che raccomandiamo alla approvazione della Camera, risponde alle stesse urgenti necessità di risolvere il problema, divenuto improrogabile, della unificazione delle varie voci della retribuzione, e del miglioramento di questa, spettante ai pubblici dipendenti, di cui alla relazione che accompagna l'analoga proposta di legge presentata alla Camera il 1° giugno scorso.

La necessità di un distinto disegno di legge relativo al personale ferroviario, deriva dal carattere particolare dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato e dalle particolari caratteristiche del servizio pubblico che essa svolge, che comportano qualifiche e mansioni che non possono essere assimilate a quelle di nessun'altra categoria di pubblici dipendenti.

Infatti, andando indietro negli anni che precedettero il fascismo, i testi di legge che modificavano il trattamento economico dei ferrovieri (decreto legislativo luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, legge 7 aprile 1921, n. 368) hanno per titolo « Quadri di classificazione degli stipendi per il personale delle ferrovie dello Stato », titolo che la presente proposta di legge riprende.

Su questa materia le Organizzazioni sindacali per circa 5 anni hanno discusso con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato

in Commissioni altamente qualificate, come quella nominata con decreto ministeriale n. 2288 del 27 novembre 1949, presieduta dal consigliere d'amministrazione ingegnere Palmerio e quella più recentemente nominata con decreto ministeriale n. 6 T del 6 marzo 1953, presieduta dal consigliere di Stato dottor Berruti.

L'allegato A della legge rappresenta in materia di qualifiche, nella quasi totalità, le conclusioni a cui le dette Commissioni sono giunte.

Lo scopo essenziale che si vuole raggiungere con la presente proposta di legge, è quello di migliorare il trattamento economico dei ferrovieri, divenuto del tutto insufficiente, rispetto al costo della vita. Risulta infatti che anche con l'accoglimento integrale della presente proposta la stragrande maggioranza dei ferrovieri resta con retribuzioni assai al di sotto del minimo indispensabile.

La moderazione che informa questa proposta di legge può essere valutata appieno ove si consideri che l'aumento effettivo sugli stipendi iniziali si aggira, per l'80 per cento del personale, sulle 2.500-5.000 lire mensili.

La portata della proposta di legge risulta chiara dalla seguente illustrazione dei singoli articoli.

Con l'articolo 1 si approvano i nuovi quadri di classificazione degli stipendi e se ne stabilisce la decorrenza al 1° giugno 1953.

La data del 1° luglio 1953 è stata fissata in ossequio al voto del Parlamento, che qualche giorno prima di tale data ha solennemente riconosciuto il forte disagio economico degli statali e la necessità di porvi termine con adeguati miglioramenti economici.

A conferma di questa inderogabile necessità, vi è appena il bisogno di ricordare i due acconti accordati agli statali, rispettivamente con le leggi n. 905 del 12 dicembre 1953 e n. 85 del 10 aprile 1954, acconti che dovranno necessariamente essere assorbiti dai miglioramenti in discussione.

I quadri di classificazione allegati alla presente legge realizzano la più volte invocata perequazione all'interno della categoria, restituendo ai dirigenti la posizione economica che compete alla loro funzione ed eliminando o riducendo sperequazioni esistenti a danno di alcune qualifiche. Nell'immediato dopo guerra, come è noto, l'esigenza di concedere miglioramenti che consentissero di far fronte alla rapida ascesa dei prezzi, provocò appiattimenti di retribuzioni che sconvolsero non solo i rapporti di scala gerarchica, ma anche quelli preesistenti per tipo di lavoro svolto.

I quadri di classificazione tendono a ristabilire giusti rapporti retributivi, nei limiti imposti dalla esigenza di contenere l'onere per lo Stato e renderlo, nella situazione attuale, di possibile realizzazione.

In questa proposta di legge lo stipendio iniziale si sviluppa, ai fini degli aumenti periodici, in scatti del 5 per cento biennali. Questo, solo in parte rappresenta un miglioramento, essendo per un'altra parte un recupero del perduto. Infatti, anche a voler assumere a raffronto la situazione del 1938, si osserva che gli scatti di stipendio previsti dai quadri di classificazione allora in vigore assicuravano al 16° anno di anzianità un miglioramento sulla retribuzione complessiva che andava dal 28 al 30 per cento per la maggioranza del personale.

Al 30 per cento, con le proposte avanzate, si giungerebbe al 12° anno: tutto qui il miglioramento, perché gli scatti successivi a tale periodo saranno efficaci solo per una parte del personale, che è poi quella più sacrificata.

Inoltre gli scatti così stabiliti agiranno nel tempo perché, per il personale in servizio, l'articolo 3 stabilisce, come vedremo, una rivalutazione inferiore al perduto.

L'articolo 2 indica quali sono le voci che devono intendersi conglobate nello stipendio fissato dai quadri di classificazione.

Ci sembra opportuno limitare la trattazione al punto e) ed f).

Il punto e) tratta di uno speciale premio mensile corrisposto ai funzionari direttivi delle ferrovie dello Stato. L'origine del premio va ricercata nell'appiattimento cui si è fatto cenno innanzi e nel disagio economico che avvertivano i funzionari.

Ristabilendo l'equilibrio fra le retribuzioni, ne viene come conseguenza il suo assorbimento nello stipendio.

Più lunga sarebbe la trattazione compiuta del premio per ora di lavoro concesso al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto, di cui al punto f). Bisognerebbe fare la storia delle competenze accessorie del personale di macchina e viaggiante dal 1909 ad oggi e sarebbe una storia interessante perché le variazioni coincidono coi periodi sociali succeduti in Italia o, se si vuole, coll'avvicinarsi dei vari regimi politici.

Ai periodi di regime politico democratico corrisponde un passaggio di somme da competenze accessorie a stipendio. A periodi politici reazionari corrisponde l'ingrossamento delle competenze accessorie a scapito dello stipendio.

Allo stato attuale il macchinista ha una retribuzione per metà composta dagli assegni fissi (punti a), b) e c) e per metà da competenze accessorie.

Di queste, un'aliquota (pari ad un quinto dello stipendio) è già attualmente pensionabile, riconoscendosi con ciò la caratteristica di parte integrante dello stipendio.

Poiché per le altre categorie di ferrovieri si è conglobato nello stipendio il premio di interessamento (punto d) analogo al premio di presenza degli statali (competenza che al personale di macchina, viaggiante e delle navi traghetto non viene corrisposta) si è provveduto a conglobare, in sostituzione di esso, il premio per ora di lavoro.

Con l'articolo 3, come accennato innanzi, si è inteso limitare l'entità degli scatti che competono al personale in servizio, onde contenere l'onere finanziario. Infatti, se ad un ferroviere con 16 anni di servizio, tutti nella qualifica attuale, si fosse applicata la rivalutazione integrale, si sarebbe dovuta concedere una maggiorazione del 30 per cento dello stipendio iniziale, mentre con la nostra proposta egli avrà, invece, un aumento del 10 per cento.

Questa formula limitativa presenta inoltre il vantaggio di poter essere facil-

mente applicata e di non invertire le posizioni acquisite.

Con l'articolo 4 si precisano le norme che dovranno regolare gli scatti di anzianità per il futuro. Viene stabilita, infatti, la misura degli scatti periodici e la data della loro decorrenza.

Con l'articolo 5, come in tutti i precedenti legislativi in materia, si rimette al Ministro la competenza ad emanare le norme per operare, là dove sia necessario, l'inserimento del personale nei nuovi quadri di classificazione.

A tale compito il Ministro assolverà d'intesa con le Organizzazioni sindacali, il cui intervento va inteso anche come salvaguardia dei diritti del personale.

Con l'articolo 6 si stabilisce che le competenze accessorie conglobate nello stipendio non devono più corrispondersi come compensi a se stanti e se ne prevede il recupero. Si deve, però, tenere presente che per la loro caratteristica esse possono essere state corrisposte anche per più di 26 giornate o 183 ore e quindi si è reso necessario stabilire che il recupero non possa eccedere la somma conglobata.

Con gli articoli 7, 8 e 12 vengono estese ai ferrovieri le norme che disciplineranno il trattamento di carovita, quote complementari ed il congegno di scala mobile.

Con l'articolo 9 si rendono efficaci i nuovi stipendi ai fini della determinazione delle misure dei compensi per lavoro straordinario, cottimo e premio di maggior produzione.

Con l'articolo 10 si stabilisce che le nuove pensioni dovranno corrispondersi in base all'ultimo stipendio dell'agente. L'unica eccezione è fatta per il personale delle qualifiche che per la gravosità del loro servizio vengono collocate in quiescenza a 60 o 58 anni. A questo personale vengono aggiunti allo stipendio effettivo gli scatti cui avrebbe avuto diritto se fosse rimasto in servizio fino a 62 anni. Ciò per evitare la sperequazione nel trattamento di quiescenza fra le diverse qualifiche.

Con l'articolo 11 si provvede alla rivalutazione delle pensioni già in atto, con un miglioramento percentuale uguale a quello che deriverà dall'applicazione dei nuovi quadri di classificazione degli stipendi ai ferrovieri di uguale qualifica ed anzianità di servizio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

A partire dal 1° luglio 1953 vanno in vigore per il personale stabile ed in prova delle ferrovie dello Stato i quadri di classificazione degli stipendi allegati alla presente legge.

ART. 2.

Negli stipendi indicati nei quadri di classificazione annessi alla presente legge restano conglobati in una unica retribuzione, interamente valutabile agli effetti del trattamento di quiescenza o di previdenza, le sottoindicate competenze:

a) stipendio mensile fissato con il decreto presidenziale 11 luglio 1952, n. 767,

b) indennità di carovita nella misura in vigore al 30 giugno 1953 per le località con popolazione inferiore a 600.000 abitanti;

c) indennità di funzione, assegno perequativo e assegno integratore di cui alla legge 2 marzo 1954, aumentato dell'equivalente importo di ricchezza mobile.

d) importo di 26 giornate del premio di rendimento e di interessamento di cui all'articolo 59 delle D. C. A. con l'aumento di cui all'articolo 3 della legge 8 aprile 1952, n. 212, aumentato dell'equivalente importo di ricchezza mobile;

e) il premio speciale mensile per i funzionari di gruppo A di cui al decreto ministeriale n. 1687 del 13 novembre 1953;

f) l'importo di 183 ore della parte variabile del premio ora lavoro per il personale di macchina, viaggiante e delle navi traghetto di cui agli articoli 42, 50 e 80 delle D. C. A. modificato dalla legge 1° dicembre 1952, n. 2185, aumentato dell'equivalente importo di ricchezza mobile.

ART. 3.

A ciascun agente in servizio al 1° luglio 1953 verrà attribuita la classe di stipendio dovutagli computando per un terzo della loro durata gli anni del servizio prestato nella qualifica a tale data rivestita e per un quinto i precedenti anni di servizio.

ART. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1953, gli aumenti periodici vengono corrisposti per anzianità, con le norme attualmente in vigore, nella misura del 5 per cento dello stipendio iniziale di ogni qualifica per ogni biennio di servizio prestato.

In caso di promozione dovrà attribuirsi nella nuova qualifica lo stipendio immediatamente superiore a quello goduto.

ART. 5.

Le norme per l'iscrizione del personale nei nuovi quadri di classificazione, verranno stabilite dal Ministro dei trasporti, sentite le Organizzazioni sindacali, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

Dal 1° luglio 1953 non sono più dovute le competenze indicate nell'articolo 2 della presente legge e si farà luogo al recupero delle somme corrisposte fino alla concorrenza dell'importo conglobato.

ART. 7.

A favore del personale residente od in servizio in località con carovita superiore al 100 per cento la relativa differenza deve essere corrisposta a titolo di « indennità di carovita ».

ART. 8.

L'importo delle quote complementari dell'indennità di carovita di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 novembre 1947, n. 1331, è fissato, per tutto indistintamente il personale indipendentemente dalle sedi di servizio nelle seguenti misure mensili:

lire 4.240 per la prima persona di famiglia acquisita;

lire 3.370 per ciascuna delle altre persone di famiglia acquisita e per ciascun genitore a carico, anche se non convivente.

La quota di famiglia per i figli minorenni a carico oltre il secondo è elevata a lire 3.870 mensili.

Gli importi di lire 9.000 e di lire 8.000 stabiliti dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 585, e successive variazioni, sono elevati rispettivamente a lire 22.000 e lire 20.000.

ART. 9.

Le misure dei compensi orari per lavoro straordinario, cottimi e premi di maggiore produzione saranno determinate a decorrere dal 1° luglio 1953 in base alle nuove retribuzioni previste dalla presente legge.

ART. 10.

Per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza posteriore al 30 giugno 1953, la liquidazione delle pensioni si effettua sulla base dell'ultimo stipendio. Per il personale indicato nella tabella, allegato L, al regolamento del personale — sempre che l'esonero avvenga per raggiunti limiti di età — a base del trattamento di quiescenza, si assume lo stipendio che l'agente avrebbe raggiunto se fosse stato esonerato a 62 anni.

ART. 11.

Le pensioni e gli assegni vitalizi a carico del fondo pensione delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato a favore del personale o delle famiglie, liquidati o da liquidarsi su stipendi o assegni vigenti anteriormente al 1° luglio 1953, sono aumentati nella stessa misura percentuale derivante dalla presente legge alle retribuzioni del personale in servizio dei gradi, categorie e qualifiche corrispondenti.

ART. 12.

Le misure delle retribuzioni, delle pensioni, dell'indennità di carovita e delle quote di famiglia derivanti dall'applicazione della presente legge, sono adeguate trimestralmente all'andamento del costo della vita, in modo che ad ogni 1 per cento di aumento del costo della vita corrisponda un aumento dell'1 per cento delle singole competenze. In caso di discesa del costo della vita, l'adeguamento sarà operante con la osservanza di una fascia di sicurezza dell'8 per cento e limitatamente alle diminuzioni eccedenti tale percentuale.

ART. 13.

Alla maggiore spesa di 28 miliardi di lire, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto con le entrate già previste per il pagamento dell'acconto disposto con la legge 10 aprile 1954, n. 85, e, per la differenza con un'aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento di variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1953-54.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

QUALIFICA	STIPENDIO INIZIALE	STIPENDI							
		2	4	6	8	10	12	14	16
PERSONALE									
Direttore centrale	210.000	220.500	231.000	241.500	252.000	262.500	ecc.		
Direttore compartimentale di 1ª classe									
Condirettore centrale	205.000	215.250	225.500	235.750	246.000	256.250	ecc.		
Direttore compartimentale									
Ispettore superiore	160.500	168.525	176.550	184.575	192.600	200.625	208.650	216.675	224.700
Ispettore capo	135.000	141.750	148.500	155.250	162.000	168.750	175.500	182.250	189.000
Ispettore principale	110.000	115.500	121.000	126.500	132.000	137.500	143.000	148.500	154.000
Ispettore di 1ª classe <i>ad personam</i>	96.000	100.800	105.600	110.400	115.200	120.000	124.800	129.600	134.400
Cassiere di 2ª classe <i>ad personam</i>									
Ispettore	85.000	89.250	93.500	97.750	102.000	106.250	110.500	114.750	119.000
PERSONALE									
Segretario superiore di 1ª classe	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000	ecc.		
Cassiere di 1ª classe									
Segretario superiore	83.000	87.150	91.300	95.450	99.600	103.750	107.900	112.050	116.200
Cassiere									
Segretario capo	68.000	71.400	74.800	78.200	81.600	85.000	88.400	91.800	95.200
Segretario tecnico capo									
Assistente lavori capo	68.000	71.400	74.800	78.200	81.600	85.000	88.400	91.800	95.200
Disegnatore capo									
Revisore capo	66.000	69.300	72.600	75.900	79.200	82.500	85.800	89.100	92.400
Sotto cassiere									
Applicato capo <i>ad personam</i>	66.000	69.300	72.600	75.900	79.200	82.500	85.800	89.100	92.400
Assistente disegnatore capo <i>ad personam</i>									
Aiutante assistente lavori capo <i>ad personam</i>	58.500	61.425	64.350	67.275	70.200	73.125	76.050	78.975	81.900
Segretario principale									
Segretario tecnico principale	58.500	61.425	64.350	67.275	70.200	73.125	76.050	78.975	81.900
Assistente lavori principale									
Disegnatore principale	56.500	59.325	62.150	64.975	67.800	70.625	73.450	76.275	79.100
Revisore principale									
Applicato principale <i>ad personam</i>	56.500	59.325	62.150	64.975	67.800	70.625	73.450	76.275	79.100
Aiutante disegnatore principale <i>ad personam</i>									
Aiutante assistente lavori <i>ad personam</i>	56.500	59.325	62.150	64.975	67.800	70.625	73.450	76.275	79.100

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

DOPO ANNI											
13	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
DI DIRIGENZA											
232.725	240.750	ecc.									
195.750	202.500	ecc.									
159.500	165.000	ecc.									
139.200	144.000	ecc.									
123.250	127.500	ecc.									
DEGLI UFFICI											
120.350	124.500	ecc.									
98.600	102.000	ecc.									
95.700	99.000	102.300	105.600	108.900	112.200	115.500	118.800	ecc.			
84.825	87.750	ecc.									
81.925	84.750	87.575	90.400	93.225	96.050	ecc.					

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

QUALIFICA	STIPENDIO INIZIALE	STIPEND							
		2	4	6	8	10	12	14	16
<i>Segue PERSONALE</i>									
Segretario	51.000	53.550	56.100	58.650	61.200	63.750	66.300	68.850	71.400
Segretario tecnico									
Disegnatore									
Assistente lavori									
Applicato <i>ad personam</i>	49.000	51.450	53.900	56.350	58.800	61.250	63.700	66.150	68.600
Aiutante disegnatore <i>ad personam</i>									
Aiutante assistente lavori <i>ad personam</i>	45.500	47.775	50.050	52.325	54.600	56.875	59.150	61.425	63.700
Applicato									
Aiutante applicato	41.500	43.575	45.650	47.725	49.800	51.875	53.950	56.025	58.100
Aiutante <i>ad personam</i>	42.500	44.625	46.750	48.875	51.000	53.125	55.250	57.375	59.500
Alunno d'ordine <i>ad personam</i>	41.500	43.575	45.650	47.725	49.800	51.875	53.950	56.025	58.100
Aiutante disegnatore <i>ad personam</i>									
Sorvegliante lavori <i>ad personam</i>	40.500	42.525	44.550	46.575	48.600	50.625	52.650	54.675	56.700
Commesso <i>ad personam</i>									
Usciere capo	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000	52.000	54.000	56.000
Usciere di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	38.500	40.425	42.350	44.275	46.200	48.125	50.050	51.975	53.900
Usciere	37.000	38.850	40.700	42.550	44.400	46.250	48.100	49.950	51.800
Inserviente	35.000	36.750	38.500	40.250	42.000	43.750	45.500	47.250	49.000
PERSONALE									
Capo stazione sovrintendente	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000	ecc.		
Capo gestione sovrintendente									
Capo stazione superiore	86.000	90.300	94.600	98.900	103.200	107.500	111.800	116.100	120.400
Capo gestione superiore	85.000	89.250	93.500	97.750	102.000	106.250	110.500	114.750	119.000
Capo stazione principale	72.000	75.600	79.200	82.800	86.400	90.000	93.600	97.200	100.800
Capo gestione principale	71.000	74.550	78.100	81.650	85.200	88.750	92.300	95.850	99.400
Capo telegrafista principale									
Interprete principale	67.000	70.350	73.700	77.050	80.400	83.750	87.100	90.450	93.800
Capo stazione di 1 ^a classe <i>ad personam</i>									
Capo gestione di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	66.000	69.825	73.150	76.475	79.800	83.125	86.450	89.775	93.100
Capo telegrafista di 1 ^a classe <i>ad personam</i>									
Interprete di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	61.000	64.050	67.100	70.150	73.200	76.250	79.300	82.350	85.400
Capo stazione di 1 ^a classe									

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

QUALIFICA	STIPENDIO INIZIALE	STIPENDI							
		2	4	6	8	10	12	14	16
<i>Segue PERSONALE</i>									
Capo gestione di 1 ^a classe	59.500	62.475	65.450	68.425	71.400	74.375	77.350	80.325	83.300
Capo telegrafista di 1 ^a classe									
Interprete di 1 classe	53.000	55.650	58.300	60.950	63.600	66.250	68.900	71.550	74.200
Capo stazione									
Capo gestione	47.000	49.350	51.700	54.050	56.400	58.750	61.100	63.450	65.800
Capo telegrafista									
Interprete	46.000	48.300	50.600	52.900	55.200	57.500	59.800	62.100	64.400
Applicato di stazione									
Aiutante <i>ad personam</i>	45.000	47.250	49.500	51.750	54.000	56.250	58.500	60.750	63.000
Alunno <i>ad personam</i>									
Alunno	44.000	46.200	48.400	50.600	52.800	55.000	57.200	59.400	61.600
Manovratore capo									
Deviatore capo	45.000	47.250	49.500	51.750	54.000	56.250	58.500	60.750	63.000
Assistente stazione di 1 ^a classe									
Capo squadra manovratore	43.000	45.150	47.300	49.450	51.600	53.750	55.900	58.050	60.200
Capo squadra deviatore	43.500	45.675	47.850	50.025	52.200	54.375	56.550	58.725	60.900
Manovratore	42.500	44.625	46.750	48.875	51.000	53.125	55.250	57.375	59.500
Deviatore	41.500	43.575	45.650	47.725	49.800	51.875	53.950	56.025	58.100
Assistente stazione	39.500	41.475	43.450	45.425	47.400	49.375	51.350	53.325	55.300
Assistente stazione	38.000	39.900	41.800	43.700	45.600	47.500	49.400	51.300	53.200
<i>PERSONALE</i>									
Capo personale viaggiante superiore	86.000	90.300	94.600	98.900	103.200	ecc.			
Controllore superiore	84.000	88.200	92.400	96.600	100.800	ecc.			
Capo personale viaggiante principale	72.000	75.600	79.200	82.800	86.400	90.000	ecc.		
Controllore viaggiante principale	69.500	72.975	76.450	79.925	83.400	86.875	ecc.		
Capo personale viaggiante di 1 ^a classe	60.000	63.000	66.000	69.000	72.000	75.000	78.000	81.000	84.000
Controllore viaggiante di 1 ^a classe	58.000	60.900	63.800	66.700	69.600	72.500	75.400	78.300	81.200
Capo personale viaggiante	54.500	57.225	59.950	62.675	65.400	68.125	70.850	73.575	76.300
Controllore viaggiante	52.500	55.125	57.750	60.375	63.000	65.625	68.250	70.875	73.500
Capo treno	51.000	53.550	56.100	58.650	61.200	63.750	66.300	68.850	71.400
Conduttore principale <i>ad personam</i>	44.500	46.725	48.950	51.175	53.400	55.625	57.850	60.075	62.300
Conduttore	44.000	46.200	48.400	50.600	52.800	55.000	57.200	59.400	61.600
Assistente viaggiante	42.500	44.625	46.750	48.875	51.000	53.125	55.250	57.375	59.500
Frenatore	40.500	42.525	44.550	46.575	48.600	50.625	52.650	54.675	56.700

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

DOPO ANNI											
18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
DELLE STAZIONI											
86.275	89.250	ecc.									
76.850	79.500	ecc.									
68.150	70.500	ecc.									
66.700	69.000	ecc.									
65.250	67.500	ecc.									
63.800	66.000	ecc.									
65.250	67.500	ecc.									
62.350	64.500	66.650	68.800	70.950	73.100	75.250	ecc.				
63.075	65.250	67.425	69.600	71.775	73.950	76.125	ecc.				
61.625	63.750	65.875	68.000	70.125	72.250	74.375	ecc.				
60.175	62.250	64.325	66.400	68.475	70.550	72.625	74.700	76.775	78.850	80.925	83.000
57.275	59.250	61.225	63.200	65.175	67.150	69.125	71.100	73.075	75.050	77.025	79.000
55.100	57.000	58.900	60.800	62.700	64.600	66.500	68.400	70.300	72.200	74.100	76.000
DEI TRENI											
ecc.											
ecc.											
79.025	81.750	ecc.									
76.125	78.750	ecc.									
73.950	76.500	79.050	81.600	83.150	85.700	88.250	ecc.				
64.525	66.750	ecc.									
63.800	66.000	68.200	70.400	72.600	74.800	77.000	ecc.				
61.625	63.750	65.875	68.000	70.125	72.250	74.375	ecc.				
58.725	60.750	62.775	64.800	66.825	68.850	70.875	72.900	74.925	ecc.		

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

QUALIFICA	STIPENDIO INIZIALE	STIPENDI							
		2	4	6	8	10	12	14	16
PERSONALE									
Capo deposito sovrintendente	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000	ecc.		
Capo deposito superiore	86.000	90.300	94.600	98.900	103.200	107.500	111.800	116.100	120.400
Capo deposito principale	72.000	75.600	79.200	82.800	86.400	90.000	93.600	97.200	100.800
Capo deposito di 1ª classe ad personam	67.000	70.350	73.700	77.050	80.400	83.750	ecc.		
Capo deposito di 1ª classe	61.000	64.050	67.100	70.150	73.200	76.250	79.300	82.350	85.400
Capo deposito	56.000	58.800	61.600	64.400	67.200	70.000	72.800	75.600	78.400
Macchinista	55.000	57.750	60.500	63.250	66.000	68.750	71.500	74.250	77.000
Macchinista T. M.	49.000	51.450	53.900	56.350	58.800	61.250	63.700	66.150	68.600
Aiuto macchinista	47.000	49.350	51.700	54.050	56.400	58.750	61.100	63.450	65.800
Aiuto macchinista T. M.	41.000	43.050	45.100	47.150	49.200	51.250	53.300	55.350	57.400
PERSONALE TECNICO									
Capo tecnico sovrintendente	100.000	105.000	110.000	115.000	120.000	125.000	130.000	ecc.	
Capo tecnico superiore	86.000	90.300	94.600	98.900	103.200	107.500	111.800	116.100	ecc.
Capo tecnico principale	72.000	75.600	79.200	82.800	86.400	90.000	93.600	97.200	100.800
Capo tecnico di 1ª classe ad personam	67.000	70.350	73.700	77.050	80.400	83.750	ecc.		
Capo tecnico di 1ª classe	61.000	64.050	67.100	70.150	73.200	76.250	79.300	82.350	85.400
Capo tecnico	54.000	56.700	59.400	62.100	64.800	67.500	70.200	72.900	75.600
Capo verificatore ad personam	50.000	52.500	55.000	57.500	60.000	ecc.			
Sotto capo tecnico ad personam									
Operaio capo	49.000	51.450	53.900	56.350	58.800	61.250	63.700	66.150	68.600
Verificatore capo									
Operaio specializzato	46.000	48.300	50.600	52.900	55.200	57.500	59.800	62.100	64.400
Operaio verificatore									
Operaio qualificato	42.000	44.100	46.200	48.300	50.400	52.500	54.600	56.700	58.800
Operaio	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000	52.000	54.000	56.000
PERSONALE									
Sorvegliante principale linea	52.000	54.600	57.200	59.800	62.400	65.000	67.600	ecc.	
Sorvegliante linea	49.000	51.450	53.900	56.350	58.800	61.250	64.700	67.150	ecc.
Capo squadra dell'armamento	42.500	44.625	46.750	48.875	51.000	53.125	55.250	57.375	59.500
Operaio armamento	40.000	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000	52.000	54.000	56.000
Cantoniere	37.500	39.375	41.250	43.125	45.000	46.875	48.750	50.625	52.500
PERSONALE									
Capo squadra manovali	41.500	43.575	45.650	47.725	49.800	51.875	53.950	56.025	ecc.
Manovale	36.500	38.325	40.150	41.975	43.800	45.625	47.450	49.275	51.100

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

DOPO ANNI											
18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
DI MACCHINA											
124.700	ecc.										
104.400	108.000	ecc.									
88.450	91.500	94.550	ecc.								
81.200	84.000	86.800	89.600	92.400	95.200	98.000	ecc.				
79.750	82.500	85.250	88.000	90.750	93.500	96.250	ecc.				
71.050	73.500	75.950	78.400	80.850	83.300	85.750	ecc.				
68.150	70.500	72.850	75.200	77.550	79.900	82.250	ecc.				
59.450	61.500	63.550	65.600	67.650	69.700	71.750	ecc.				
ED OPERAIO											
88.450	91.500	ecc.									
78.300	81.000	ecc.									
71.050	73.500	ecc.									
66.700	69.000	71.300	73.600	ecc.							
60.900	63.000	65.100	67.200	69.300	71.400	73.500	ecc.				
58.000	60.000	62.000	64.000	66.000	68.000	70.000	72.000	ecc.			
DI LINEA											
61.625	63.700	65.875	ecc.								
58.000	60.000	62.000	64.000	66.000	ecc.						
54.375	56.250	58.125	60.000	61.875	63.750	65.625	ecc.				
DI MANOVALANZA											
52.925	54.760	56.575	58.400	60.225	62.050	63.875	65.700	67.525	69.350	71.175	73.000

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

DOPO ANNI											
18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40
DEI MAGAZZINI											
ecc.											
86.275	89.250	ecc.									
76.850	79.500	ecc.									
68.150	70.500	72.850	75.200	77.550	79.900	82.250	ecc.				
63.800	66.000	68.200	70.400	72.600	74.800	77.000	ecc.				
60.900	63.000	65.100	67.200	69.300	71.400	73.500	75.600	ecc.			
55.100	57.000	58.900	60.800	62.700	64.600	66.500	68.400	70.300	72.200	ecc.	
MIERI											
56.550	58.500	60.450	62.400	64.350	66.300	68.250	70.200	72.150	74.100	76.050	78.000
NAVI TRAGHETTO											
110.200	114.000	ecc.									
101.500	105.000	108.500	112.000	115.500	119.000	122.500	ecc.				
90.100	93.200	ecc.									
75.400	78.000	ecc.									
71.050	73.500	ecc.									
68.150	70.500	ecc.									
63.800	66.000	68.200	70.400	72.600	74.800	77.000	ecc.				
59.450	61.500	63.550	65.600	67.650	69.700	71.750	73.800	75.850	77.900	79.950	82.000